

P.D. n. 260/2014 del 23/04/2014

Delibera n. 35 del 20 maggio 2014

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e adeguamento aliquote IMU 2014 nel rispetto dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

Premesso che:

il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che:

l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma del comma 682 dell'art. 1 della legge 147/2013, anche all'Imposta Unica Comunale – Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Tenuto conto inoltre dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ai sensi dell'art.1, comma 676 della L. 147/2013 *“L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*;

ai sensi dell'art.1, comma 677 della L. 147/2013 *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore*

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille”;

ai sensi dell'art.1, comma 678 della L 147/2013 “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;*

ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L 147/2013 “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo “*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

Ritenuto di provvedere con la presente deliberazione all'individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 682, lettera b, punto 2, della L. 147/2013, dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto pertanto, di approvare le aliquote per l'Imposta Unica Comunale – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) relative all'anno 2014;

Rilevato, infine che:

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Richiamati

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

lo Statuto del Comune di Venezia;
il D.L. 201/2011, art. 13 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.
l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Visti i pareri del dirigente e del direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/00;

Visto il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/00)

Visto che la Commissione Consiliare 8^a nella seduta del 15 maggio 2014 ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

A voti

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs 446 del 1997:

1. di approvare le aliquote e le detrazioni TASI per il 2014, in vigore dal 1/01/2014 secondo il prospetto allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere, ove necessario, l'aggiornamento delle aliquote IMU onde rispettare il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 come individuato nell'allegato prospetto delle aliquote di cui al punto 1;
3. di approvare l'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei servizi indivisibili contenente l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
4. di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

PROSPETTO ALIQUOTE e DETRAZIONI TASI 2014

ALIQUOTE

1	Aliquota applicata abitazione principale e pertinenze (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)	Aliquota TASI 2,5 per mille; Maggiorazione aliquota TASI 0,8 per mille; (totale TASI 3,3 per mille)
2	<p>Aliquota applicata alle Abitazioni cat. catastale A <u>diverse da</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale e relative pertinenze (relativamente ai possessori titolari di diritti reali); • abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; • abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio; • abitazioni e relative pertinenze concesse a equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 	<p>Aliquota IMU: 8,1 per mille (nota 1); Aliquota TASI: 2,5 per mille Maggiorazione aliquota TASI: 0,8 per mille (totale TASI 3,3 per mille)</p>
3	Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	Aliquota TASI: zero per mille
4	Abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune. L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza fino al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza	Aliquota TASI: zero per mille
5	Abitazione e relative pertinenze acquistata per destinarla ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di	

	<p>manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto.</p> <p>In mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio con conseguente recupero dell'imposta dovuta oltre interessi e sanzioni dovute per legge</p>	Aliquota TASI: zero per mille
6	<p>Una sola unità immobiliare e relative pertinenze oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza.</p> <p>In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.</p> <p>Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>	Aliquota TASI: zero per mille
7	<p>Per i proprietari e i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola abitazione principale e relative pertinenze e per gli utilizzatori di immobile destinato ad abitazione principale in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di assegno sociale • portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia • invalidità civile riconosciuta al 100% • ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale. 	Aliquota TASI: zero per mille
8	Aliquota applicata agli altri immobili non ricompresi tra i precedenti	Aliquota TASI: zero per mille

DETRAZIONI

1	Dall' imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 140 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 400 euro.
2	Dall' imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 120 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze sia maggiore di 400 euro e non superi gli 800 euro.
3	Dall' imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 80 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze sia maggiore di 800 euro e non superi i 1.000 euro.
4	Le detrazioni previste per l'abitazione principale sono maggiorate di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 28 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

Si chiarisce che:

- per abitazione principale e relative pertinenze si intendono esclusivamente quelle previste dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 come convertito con Legge 22/12/2011 n. 214;
- per possessore si intende il titolare di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- la detrazione per abitazione principale non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei fabbricati;
- la rendita da considerare nel calcolo delle detrazioni è quella risultante dagli atti catastali al 1 gennaio di ciascun anno (priva perciò di qualsiasi rivalutazione e/o moltiplicatore).

(nota 1) l'aliquota IMU non viene applicata agli immobili adibiti ad abitazione per i quali la legge, per tale imposta, preveda esenzione o esclusione.

Elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

	Da assestato 2013
Illuminazione pubblica	8.450.000,00
Servizi cimiteriali	3.375.000,00
Manutenzione verde pubblico	5.652.162,30
Retribuzione sicurezza urbana	15.510.432,66
Protezione civile	1.912.781,86
Anagrafe, stato civile	4.772.072,16
TOTALE	39.672.448,98